

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 luglio 2026

INDICE

1	Premessa.....	3
2	Definizioni	3
3	Valutazione della natura delle informazioni.....	4
4	Obblighi di riservatezza e trasmissione delle informazioni	4
5	Eventi che possono generare informazioni privilegiate.....	5
6	Comunicazione al pubblico.....	6
7	Ritardo della comunicazione.....	7
8	Comunicazione delle informazioni privilegiate a determinate categorie di destinatari.....	8
9	Sondaggi di mercato.....	9
10	Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate.....	9
11	Inadempimenti della procedura e sanzioni	11
12	Modifiche ed integrazioni.....	12
13	Disposizioni finali	12
14	ALLEGATO A)	13
15	ALLEGATO B).....	15
16	ALLEGATO C)	27

1. PREMESSA

La presente procedura (la '**Procedura**') regola la gestione ed il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite) riguardanti Ratti S.p.A. SB (la '**Società**') e le società da essa controllate, nonché l'istituzione, tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 30 luglio 2026 in ottemperanza alla normativa legale e regolamentare applicabile in materia di abusi di mercato, ivi incluso il Regolamento (UE) n. 596/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809 ('Listing Act'), e sostituisce la procedura previgente adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° ottobre 2018.

2. DEFINIZIONI

Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il seguente significato.

Controllate. Indica le società Controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

Informazione Privilegiata: ai sensi di Legge, un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente ovvero indirettamente la Società o una delle sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari della Società e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. In particolare:

- 1) un'informazione si ritiene di *carattere preciso* se:
 - a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; parimenti, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso;
 - b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati;
- 2) si intende che un'informazione, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari e degli strumenti finanziari derivati se un investitore ragionevole probabilmente la utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Sono in ogni caso Informazioni Privilegiate le informazioni che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 7 del Regolamento MAR e dalla normativa applicabile.

eMarket SDIR. Il "*Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata*" ai sensi della normativa CONSOB.

Soggetti Destinatari della Procedura. Sono identificabili nei seguenti soggetti:

- c) ciascun componente dell'organo di amministrazione o di controllo della Società;
- d) ciascun alto dirigente della Società che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera (a) che precede, abbia regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
- e) tutti gli altri soggetti, interni o esterni alla Società, che nell'esercizio delle proprie attività (anche lavorative), funzioni, professioni o incarichi, abbiano accesso, anche temporaneo o occasionale, ad Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società.

Soggetto Preposto. Il responsabile della funzione di *Investor Relations*.

Strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari della Società, ivi incluse le Azioni, così come altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni.

Regolamento MAR. Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato.

Registro Insider. Il registro contenente l'elenco delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate tenuto in formato elettronico dalla Società in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, ivi incluso il Regolamento MAR.

3. VALUTAZIONE DELLA NATURA DELLE INFORMAZIONI

3.1 I Soggetti Destinatari della Procedura devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Società, nonché il Soggetto Preposto, di tutte le Informazioni Privilegiate di cui vengano a conoscenza.

3.2 La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari, è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato della Società che, a tal fine, possono avvalersi del Soggetto Preposto.

3.3 Spetta all'Amministratore Delegato, con l'ausilio del Soggetto Preposto, provvedere al trattamento delle Informazioni Privilegiate. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione. I precedenti soggetti, nei rispettivi momenti di competenza, assumono il compito di responsabile del trattamento delle Informazioni Privilegiate (il **Responsabile**).

4. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI

4.1 I Soggetti Destinatari della Procedura sono tenuti a:

- mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti, tanto più se afferenti ad Informazioni

Privilegiate;

- utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle proprie funzioni;
- rispettare scrupolosamente la presente Procedura.

4.2 I Soggetti Destinatari della Procedura che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in maniera tale da limitare i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato, tanto più se afferenti ad Informazioni Privilegiate.

4.3 I Soggetti Destinatari della Procedura sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata e/o delle Informazioni Privilegiate di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo a persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi ad Informazioni Privilegiate, i Soggetti Destinatari della Procedura coinvolti informano senza indugio l'Amministratore Delegato oppure il Soggetto Preposto, specificando le condizioni e le circostanze dello smarrimento, affinché questi possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

4.4 È fatto divieto ai Soggetti Destinatari della Procedura di comunicare all'esterno Informazioni Privilegiate prima della relativa diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

4.5 È fatto divieto ai Soggetti Destinatari della Procedura di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni Privilegiate si riferiscono.

5. EVENTI POTENZIALMENTE IDONEI A GENERARE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Di seguito si indicano alcuni eventi che potrebbero potenzialmente generare Informazioni Privilegiate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi della presente Procedura:

- ingresso in, o ritiro da, settori di business;
- dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- operazioni sul capitale;
- emissioni di warrant, obbligazioni o altri titoli di debito;
- modifiche dei diritti degli Strumenti Finanziari;
- perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
- operazioni di fusione e scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- controversie legali;

- cambiamenti nel personale strategico della Società;
- operazioni sulle azioni proprie;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- operazioni con parti correlate;
- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e
- le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione della Società approva il progetto di bilancio, la proposta di destinazione del risultato di esercizio, la distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione.

L'elenco su riportato ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo. La qualificazione di una determinata informazione come Informazione Privilegiata è effettuata caso per caso sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7 del Regolamento MAR e dalla presente Procedura.

6. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO

6.1 Qualora un'informazione sia stata valutata dai soggetti individuati all'Articolo 3.2 come Informazione Privilegiata, la Società procede quanto prima possibile alla relativa comunicazione al pubblico, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in ogni caso in modo tale da assicurare il pieno ed assoluto rispetto dei principi di correttezza, chiarezza, trasparenza, tempestività, ampia e omogenea diffusione e da garantire la parità di trattamento, la completezza, l'intelligibilità e la continuità dell'informazione. Tale obbligo non si applica alle informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del Regolamento MAR se tali tappe sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o di un particolare evento. In un processo prolungato, solo le circostanze o l'evento finali devono essere comunicati, il prima possibile dopo il loro verificarsi. In particolare, qualora l'Informazione Privilegiata riguardi un processo prolungato, la Società valuta la comunicazione al pubblico con riferimento alla circostanza o all'evento finale che il processo è diretto a concretizzare o determinare, tenendo conto, ove applicabile, dell'elenco non esaustivo degli eventi finali e del relativo momento di comunicazione individuati nell'Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2026/789.

La Società garantisce la riservatezza delle informazioni che rispondono ai criteri di cui all'articolo 7 del Regolamento MAR riguardo alle informazioni privilegiate fino alla comunicazione al pubblico di tali informazioni.

6.2 Nel caso vi sia un ragionevole dubbio in merito alla qualificazione come Privilegiata di un'informazione, la Società procede a comunicarla al mercato, assicurandosi che l'informazione sia sufficientemente completa da consentire di valutare adeguatamente l'effettiva influenza della notizia sul prezzo degli strumenti finanziari.

6.3 In ogni caso, la comunicazione anticipata relativa a fatti ed accordi vari, non ancora sufficientemente definiti, nonché la comunicazione di informazioni in merito alla cui qualificazione come Privilegiata sussista un ragionevole dubbio, dovranno essere effettuate solo se necessario per garantire la parità informativa e, in ogni caso, devono essere ispirate a principi di chiarezza e precisione nel rispetto delle norme poste a presidio della trasparenza e correttezza.

6.4 Il Responsabile si assicura che le Informazioni Privilegiate comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

6.5 La Società pubblica e conserva sul proprio sito internet per un periodo di almeno 5 anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.

7. RITARDO DELLA COMUNICAZIONE

7.1 La Società può decidere di ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che:

- la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- le Informazioni Privilegiate di cui la Società intende ritardare la comunicazione non sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte della Società in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate, tenendo conto – ove rilevante ed applicabile - di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2026/789;
- la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate oggetto del ritardo.

7.2 In tal caso, la Società notifica tale ritardo all'autorità competente, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico, fornendo una relazione contenente le motivazioni del ritardo e una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al precedente paragrafo.

7.3 La mancata comunicazione da parte della Società di Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie dei processi prolungati a norma dell'art. 17 paragrafo 1 del Regolamento MAR non è soggetta agli obblighi di cui al paragrafo 4 del medesimo art. 17 del Regolamento MAR. In particolare,

7.4 Nel caso di ritardo della comunicazione di Informazioni Privilegiate ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 4 o 5, del Regolamento MAR trova applicazione quanto disposto nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055.

7.5 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia stata ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5 dell'art. 17 del Regolamento MAR o qualora le Informazioni Privilegiate

relative alle tappe intermedie di un processo prolungato non siano state comunicate a norma del paragrafo 1 del medesimo art. 17, e la riservatezza di tali informazioni privilegiate non sia più garantita, la Società comunica il prima possibile al pubblico tali Informazioni Privilegiate.

7.6 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle società Controllate è responsabilità della Società. Le società Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico le proprie Informazioni Privilegiate. La Società impartisce alla proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari.

8. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE A DETERMINATE CATEGORIE DI DESTINATARI

8.1 La Società, previo assenso del Responsabile, può comunicare confidenzialmente le Informazioni Privilegiate, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, a soggetti terzi – purché questi siano soggetti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- consulenti della Società e consulenti di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
- la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
- soggetti con i quali la Società stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
- banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
- agenzie di rating;
- rappresentanti dei dipendenti o sindacati che li rappresentino;
- qualsiasi ufficio governativo, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

8.2 La Società provvede, all'atto dell'iscrizione nel Registro Insider, ad acquisire – tramite la comunicazione di cui all'Allegato B - dai suddetti soggetti una dichiarazione con cui i medesimi si dichiarano consapevoli della circostanza che non potranno negoziare i propri Strumenti Finanziari sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state rese note al pubblico.

8.3 Qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale per cui la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, deve pubblicare il prima possibile tali Informazioni Privilegiate.

9. SONDAGGI DI MERCATO

9.1. Ove la Società determinasse di procedere, direttamente o per il tramite di soggetti terzi, a un sondaggio di mercato, ossia alla comunicazione, a uno o più potenziali investitori, di informazioni, anteriormente all'eventuale annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni (dimensioni potenziali, prezzo, struttura dell'operazione stessa, etc.), prima di procedere allo stesso:

- (a) deve valutare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate;
- (b) registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa;
- (c) aggiorna le registrazioni scritte relative al sondaggio;
- (d) ottiene il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere Informazioni Privilegiate e la informa che (i) le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, per l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni, (ii) le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, (iii) accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni;
- (e) effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alla lettera d) che precede e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione;
- (f) fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell'autorità competente.

9.2. Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere Informazioni Privilegiate in base alla valutazione della Società, quest'ultima, il prima possibile, ne dà comunicazione al soggetto che ha ricevuto le predette informazioni. Tale obbligo non si applica nel caso in cui le informazioni siano state comunicate al pubblico in altro modo.

9.3. La Società che effettua il sondaggio conserva le registrazioni per un periodo di almeno 5 anni.

9.4. La comunicazione di Informazioni Privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che:

- (a) le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli; e
- (b) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.

10. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

10.1 Le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della Società, hanno accesso su base regolare od occasionale a Informazioni Privilegiate sono iscritte nel Registro Insider.

10.2 Il Registro Insider deve essere redatto e tenuto in maniera tale da assicurare in ogni momento che:

- l'accesso al Registro Insider sia limitato alle persone chiaramente identificate che necessitano di tale accesso in virtù della funzione che svolgono o posizione che occupano;
- le informazioni inserite siano accurate e aggiornate;
- le versioni precedenti del Registro Insider siano conservate ed accessibili per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

10.3 Il Registro Insider è redatto secondo il modello fornito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291, riportato nell'Allegato A alla presente Procedura, ed è strutturato in due sezioni:

- **Permanente**, in cui è riportato l'elenco (e le relative informazioni) delle persone che, per funzione o posizione, hanno accesso in ogni momento a tutte le Informazioni Privilegiate inerenti alla Società (Modello 2 dell'Allegato A).

Ai fini della presente Procedura, si considerano da iscrivere nella sezione Permanente, ove istituita dalla Società, i soggetti che rivestono nella Società le cariche o le funzioni di seguito indicate:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Amministratore Delegato;
- i Consiglieri;
- i Sindaci Effettivi;
- il Chief Financial Officer.

Eventuali ulteriori soggetti da iscrivere nella sezione Permanente, ovvero da rimuovere dalla stessa, sono individuati dall'Amministratore Delegato.

- **Occasionale**, a sua volta suddivisa in sub-sezioni specifiche, ciascuna delle quali inerenti alla singola Informazione Privilegiata, in cui sono riportati gli elenchi (e le relative informazioni) delle persone che hanno accesso alle singole Informazioni Privilegiate individuate (Modello 1 dell'Allegato A).

E' aggiunta una nuova sub-sezione ogni qualvolta venga individuata una nuova Informazione Privilegiata.

Ciascuna sub-sezione riporta, dunque, solamente l'elenco (e le relative informazioni) delle persone aventi accesso all'Informazione Privilegiata contemplata nella medesima sub-sezione.

10.4 Il Registro Insider contiene le informazioni relative all'identità della persona censita e alla ragione per cui è iscritta, la data e l'ora in cui tale persona ha avuto accesso a Informazioni Privilegiate e la data da cui è avvenuta l'iscrizione.

10.5 Il Registro Insider deve essere aggiornato ricorrendo una delle seguenti circostanze:

- se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco;

- se vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve, quindi, essere aggiunta nell'elenco;
- se una persona non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

10.6 Le persone iscritte sono informate circa la loro iscrizione nel Registro Insider e gli aggiornamenti che le riguardano (Allegati B e C), degli obblighi derivanti dall'aver accesso alle Informazioni Privilegiate, e delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

10.7 I dati delle persone iscritte nel Registro Insider devono essere conservati per un periodo non superiore a cinque anni dalla data in cui una persona cessa di figurare nel Registro Insider stesso.

10.8 Il Soggetto Preposto è responsabile di mantenere aggiornato il Registro Insider stabilendo i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni in esso contenute, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa.

10.9 La Società provvede a trasmettere a *Consob*, non appena possibile e dietro richiesta di quest'ultima, il Registro Insider, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

11. INADEMPIMENTI DELLA PROCEDURA E SANZIONI

11.1 L'utilizzo o la diffusione non autorizzati delle Informazioni Privilegiate sono assoggettati all'applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

11.2 In caso di violazione delle disposizioni della Procedura, la Società e le sue Controllate – ciascuna per quanto di relativa spettanza – procederanno nei riguardi dei responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, ivi incluse - per ciò che concerne il personale dirigente e dipendente - le misure disciplinari previste dalla normativa in materia di diritto del lavoro e dal contratto collettivo applicabile.

11.3 Resta fermo il diritto della Società di agire nei confronti dell'autore della violazione della presente Procedura e/o della normativa applicabile in materia di abusi di mercato, ivi incluso il Regolamento MAR, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Tale diritto sussiste anche qualora la violazione non integri un illecito sanzionato dall'Autorità competente, qualora dalla stessa derivi un pregiudizio, anche reputazionale, per la Società.

11.4 L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l'organo competente a prendere gli

opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale della Società.

12. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

12.1 Eventuali modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa, anche regolamentare, applicabile, saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

12.2 E' riconosciuta all'Amministratore Delegato della Società la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale alla presente Procedura, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza.

12.3 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Destinatari della Procedura con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

13. DISPOSIZIONI FINALI

13.1 La presente Procedura ha efficacia immediata e sostituisce la procedura previgente, adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° ottobre 2018.

ALLEGATO A

MODELLO 1

Modello per l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291

Descrizione della specifica informazione privilegiata cui la presente sezione fa riferimento:

Data e ora di creazione della presente sezione (ossia quando è stata individuata la specifica informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora dell'ultimo aggiornamento della presente sezione: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/I del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il nome o i nomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi)	Cognome/I del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il cognome o i cognomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a una specifica informazione privilegiata)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a una specifica informazione privilegiata)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile) o altrimenti data di nascita
[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[Testo che descrive il ruolo, la funzione e il motivo dell'inserimento nell'elenco, compresi il nome e l'indirizzo della società nel caso di fornitori terzi di servizi]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm- gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo o aaaa-mm-gg per la data di nascita]

ALLEGATO A)

MODELLO 2

Modello per la sezione degli accessi permanenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291

Data e ora di creazione della sezione degli accessi permanenti: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora dell'ultimo aggiornamento della sezione degli accessi permanenti: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il nome o i nomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi)	Cognome/i del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il cognome o i cognomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a tutte le informazioni privilegiate in qualsiasi momento)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a tutte le informazioni privilegiate in qualsiasi momento)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile) o altrimenti data di nascita
testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[Testo che descrive il ruolo la funzione e il motivo dell'inserimento nella presente sezione, compresi il nome e l'indirizzo della società nel caso di fornitori terzi di servizi]	[aaaa-mm- gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm- gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo o aaaa-mm-gg per la data di nascita]

ALLEGATO B)

Guanzate, DATA DEL DOCUMENTO

Oggetto: Iscrizione nell'elenco delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate

Gentile
COGNOME E NOME

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 18, Regolamento (UE) n. 596/2014 (come successivamente modificato e integrato) e del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 della Commissione, RATTI S.p.A. Società Benefit ha provveduto ad istituire il nuovo Registro recante l'elenco delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (di seguito l'"**Elenco**").

A tal fine, si rappresenta che per Informazione Privilegiata si intende, ai sensi dell'art. 7 Regolamento (UE) n. 596/2014, ogni informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente RATTI S.p.A. Società Benefit, o i suoi strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 18, Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché dalla "Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate" di RATTI S.p.A. Società Benefit (la "**Società**"), La informo, in qualità di responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco, che in data DATA DI REGISTRAZIONE INIZIO i Suoi dati personali sono stati inseriti nell'Elenco della Società, per il seguente motivo:

MOTIVAZIONE DELL'ISCRIZIONE in qualità di CARICA FUNZIONE

Ai sensi dell'art. 17 Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società è tenuta a comunicare le Informazioni Privilegiate che riguardano la Società stessa e i suoi strumenti finanziari senza indugio al pubblico e il ritardo di tale adempimento è consentito, sotto la responsabilità della Società, solo in determinate ipotesi e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sempre che la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni medesime.

Qualora le Informazioni vengano comunicate ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza, la Società deve integralmente comunicarle al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio nel caso di divulgazione non intenzionale.

E' pertanto essenziale il rispetto da parte delle persone iscritte nell'Elenco degli obblighi di riservatezza sulle Informazioni cui hanno accesso.

In proposito, si fa presente che spetta a ciascuno degli iscritti nell'Elenco, l'onere di assicurare la tracciabilità della gestione delle Informazioni e la relativa riservatezza all'interno della propria sfera di attività e responsabilità, a partire dal momento in cui, con qualunque mezzo (i.e. per corrispondenza, in occasione di riunioni, incontri e/o altro), sia entrato in possesso di Informazioni inerenti l'attività ricorrente ovvero eventi per il quale è iscritto.

Qualora il soggetto iscritto dovesse comunicare, anche involontariamente, le Informazioni a soggetti non in possesso delle stesse (anche se già iscritti nell'Elenco per altri motivi) avrà l'obbligo di informare di ciò immediatamente il Soggetto Preposto.

Si ricorda inoltre che il Titolo I-*Bis* del D.Lgs. 58/1998 (*breviter*, TUF) prevede specifiche sanzioni per i casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; in particolare, sono previste sanzioni penali (art. 184 TUF) e amministrative (art. 187-*bis* TUF) a carico di chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio,

- a) acquisti, venda o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunichi tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- c) raccomandi o induca altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

E' inoltre penalmente perseguibile chi (art. 185 TUF) diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ed è punito con sanzione amministrativa (art. 187-*ter* TUF) chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Gli importi delle multe e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente possono essere aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

E' fatta salva la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione degli obblighi richiamati nella presente Informativa.

La preghiamo di:

- verificare e/o integrare le informazioni riportate in calce alla presente;
- mantenere la Società costantemente aggiornata su eventuali variazioni relative alle informazioni sottoindicate, segnalando tempestivamente eventuali cambiamenti a RATTI S.p.A. Società Benefit al seguente indirizzo e-mail: administration@ratti.it oppure via fax al numero: +39 0313535607;
- prendere visione dell'estratto della normativa cui fa riferimento la presente comunicazione, che si riporta in calce alla stessa.

Inoltre, ad integrazione della informativa sul trattamento dei dati personali che Le è stata fornita in occasione dell'instaurazione del rapporto professionale con Lei (l'"**Informativa Privacy**"), La informiamo che i predetti dati saranno tenuti con l'ausilio di supporti informatici, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), nonché alle eventuali altre disposizioni



normative italiane di coordinamento con il GDPR, ed ai provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali, ove applicabili (di seguito la "Normativa *Privacy* Applicabile"). Le ricordiamo che i predetti dati personali saranno trattati da RATTI S.p.A. Società Benefit, quale titolare del trattamento, al fine di assolvere gli obblighi di tenuta del Registro *Insider* previsti dalla normativa vigente, per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Il conferimento da parte Sua dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il loro mancato conferimento potrebbe esporre a eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla Normativa *Privacy* Applicabile, come indicato nell'Informativa *Privacy*.

La preghiamo di restituire la presente debitamente sottoscritta - per presa visione e accettazione delle previsioni ivi contenute e della Procedura su citata - entro 7 (sette) giorni dal ricevimento a RATTI S.p.A. Società Benefit al seguente indirizzo e-mail: ratti-rap@computershare.it.

Con i migliori saluti,

Ratti S.p.A. Società Benefit
(Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco)

«@cod_progetto@»

Informazioni anagrafiche

data di nascita	DATA DI NASCITA
codice fiscale	CODICE FISCALE
numeri di telefono professionali (diretto e mobile)	TELEFONO AZ. FISSO TELEFONO AZ. MOBILE
indirizzo e-mail	EMAIL SOGGETTO FISICO

Per presa visione e accettazione:

NOME E COGNOME

Luogo, data

REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014

CAPO 5

Misure e sanzioni amministrative

Articolo 30

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché

b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;

b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;

c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;

d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;

e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione di almeno dieci anni, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in un'impresa di investimento o presso amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in imprese di investimento o presso amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza; ;

g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in un'impresa di investimento o presso amministratori di indici di

riferimento o contributori sottoposti a vigilanza o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;

h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o 15 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni degli articoli 16, il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione o 2 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii) per violazioni dell'articolo 17, il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile

approvato dall'organo di direzione. Qualora le autorità competenti ritengano che l'importo della sanzione amministrativa basato sul fatturato totale annuo sarebbe sproporzionatamente basso rispetto alle circostanze di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettere a), b) e da d) a h), gli Stati membri garantiscono che tali autorità possano irrogare sanzioni amministrative almeno pari a 2 500 000 EUR. Qualora la persona giuridica sia una PMI, gli Stati membri possono garantire che tali autorità possano in alternativa irrogare sanzioni amministrative pari ad almeno 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, ai valori corrispondenti nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

iv) per violazioni degli articoli 18 e 19, lo 0,8 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione. Qualora le autorità competenti ritengano che l'importo

della sanzione amministrativa basato sul fatturato totale annuo sarebbe sproporzionatamente basso rispetto alle circostanze di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettere a), b) e da d) a h), gli Stati membri garantiscono che tali autorità possano irrogare sanzioni amministrative almeno pari a 1 000 000 EUR. Qualora la persona giuridica sia una PMI, gli Stati membri possono garantire che tali autorità possano in alternativa irrogare sanzioni amministrative pari ad almeno 400 000 EUR o, negli Stati membri la cui

moneta ufficiale non è l'euro, ai valori corrispondenti nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

v) per violazioni dell'articolo 20, lo 0,8 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di direzione o 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, i valori corrispondenti nella valuta nazionale al 2 luglio 2014

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini del primo comma, lettera j), se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili – direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e direttiva 91/674/CEE del Consiglio per le compagnie di assicurazione – che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo .

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

4. Ai fini del presente articolo, per «piccola e media impresa» o «PMI» si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Capo II Sanzioni penali

Art. 184

(Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate)

1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata

nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Art. 185

(Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-*bis*. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-*bis*. *omissis*.

2-*ter*. *omissis*.

Art. 186

(Pene accessorie)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Art. 187

(Confisca)

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Capo III

Sanzioni amministrative

Art. 187-*bis*

(Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. ...*omissis*...

3. ...*omissis*...

4. ...omissis...

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-*bis* e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-*ter*

(Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-*bis*, comma 5.

3. ...omissis...

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. ...omissis...

6. ...omissis...

7. ...omissis...

Art. 187-*ter*.1

(Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a).

4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a).

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.

9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-*sexies*, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;

b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689

Art. 187-quater

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter* importa:

a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;

b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;

c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;

d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

1-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-*ter*, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

2-*bis*. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter*, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 187-quinquies
(Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 187-sexies
(Confisca)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
"Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche"

Art. 25-sexies
(Abusi di mercato)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

ALLEGATO C)

Guanzate, DATA DOCUMENTO

Oggetto: Cancellazione dagli elenchi delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate

Egregio Signore / Gentile Signora
COGNOME E NOME

Conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento (UE) 596/2014 e dal Regolamento di Esecuzione n. 2026/1291 nonché dalla "Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate" di RATTI S.p.A. Società Benefit (la "Società"), La informo, in qualità di responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (il "Elenco"), che, in relazione alla Sua iscrizione nell'Elenco della società, in data DATA REGISTRAZIONE CORRENTE, è stato cancellato dall'Elenco essendo venuto meno il motivo dell'iscrizione:

MOTIVAZIONE DELL'ISCRIZIONE

Conseguentemente, i Suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro) conservati per un periodo non superiore a cinque anni dalla data sopra indicata.

Con i migliori saluti,

Ratti S.p.A. Società Benefit
(Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco)

Per presa visione e accettazione:

COGNOME E NOME

Luogo, data
